

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 30/06/2021	APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2021
-------------------------	---

L'anno **2021** addì **30** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella Sala Consiliare del Comune di Posada.

Alla 1^a convocazione in seduta "straordinaria" di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
01	RUIU SALVATORE (Sindaco)	SI	
02	BONO JESSICA		SI
03	CAREDDU GIORGIO	SI	
04	COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO	SI	
05	DELEDDA ENRICO	SI	
06	DELEDDA SIMONA	SI	
07	DEMURTAS FABIAN	SI	
08	DEMURU ANTONELLO MICHELE	SI	
09	FRESU GIORGIO	SI	
10	MELONI LUCIALBA	SI	
11	NIEDDU SATURNINO	SI	
12	VARDEU LUCA	SI	
13	VENTRONI GIAMPIETRO	SI	

PRESENTI N° 12 ASSENTI N° 1

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Ruiu Salvatore nella sua qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.

E' presente l'Assessore esterno dott.ssa Sara Marongiu senza diritto di voto.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ❑ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ❑ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ❑ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ❑ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ❑ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ❑ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ❑ l'art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41, il quale ha disposto per l'anno 2021 che il termine di approvazione della Tariffe Tari è sganciato dal termine di approvazione del bilancio di previsione ed è fissato al 30 giugno 2021;

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- Domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.
- Non domestiche per le quali la tariffa si compone di:
 - una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Comune di Santa Teresa Gallura secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma l'assoluta facoltà del comune di

scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;

- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi da ripartire alle utenze l'ammontare dei costi (contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro 1.497,00;

DATO ATTO che l'importo del PEF 2021 approvato con Deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale N° 10 del 30.06.2021 è di euro 843.665,00 e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro 842.167,00 e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2021, di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2021, di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

PRESO ATTO che il suddetto art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevede espressamente che: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del*

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 20... (2021 compreso), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

TENUTO CONTO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinate ai sensi dei valori medi del DPR n. 158/1999 risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche nell'esercizio 2021, confermare alcuni degli interventi operati sulle tariffe 2019-2020 per calmierare gli ulteriori aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO inoltre che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

ATTESO che la Tari, a differenza della soppressa Tares, non impone la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e-bis prevede, ed all'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017 (facoltà estesa all'anno 2018 per effetto dell'art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017 e poi all'anno 2019 ed ai successivi per effetto dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico per le quali non sia dovuto il Canone Unico Patrimoniale e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01.01.2021;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell’Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per mq. propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura quasi analoga a quella rilevata dall’ultimo ruolo Tarsu, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze e corretta col riconoscimento alle utenze domestiche della riduzione obbligatoria per la raccolta differenziata;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del succitato Piano Finanziario, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

VISTO -l'art 6, rubricato "Agevolazione TARI", del D.L. n. 73 del 25.05.2021, c.d. Decreto “Sostegni bis” si prevede che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI

Prima rata	30 settembre 2021
Seconda rata	31 ottobre 2021
Terza rata	30 novembre 2021
Quarta rata	31 dicembre 2021
Unica soluzione	31 dicembre 2021

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2021 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021, le seguenti riduzioni della TA RI:

a) Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 "Mense, birrerie, amburgherie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 "bar, caffè, pasticceria", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 "ortofrutta, pescherie, fiori e piante", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 3,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 "Banchi di mercato generi alimentari", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

f) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o più, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 20,00 sulla parte variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

g) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 10,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

h) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 8,00 sulla

parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

j) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti, ivi residenti, ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e assistenziali, è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 20. L'esenzione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio;

i) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed abitazione principale, è riconosciuta una riduzione fino ad Euro 75,00 della parte variabile della tariffa TARI per l'anno 2021. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio;

VALUTATO altresì che le riduzioni della parte variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche applicabili attraverso l'utilizzo delle risorse statali di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF per il ristoro degli effetti dell'emergenza Covid-19, sono attribuite attraverso l'azzeramento integrale della quota variabile delle utenze non domestiche, il cui gettito 2020 ammonta ad euro 31.746,50, e risulta inferiore al suddetto trasferimento statale stimato in euro 33.316,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10 (maggioranza + Fresu e Nieddu)

Contrari n. 2 (Careddu e Costaggiu) con la seguente dichiarazione di voto:

Siamo d'accordo in generale sulla riduzione delle tariffe non domestiche a fronte del contributo statale, ma Ente poteva fare anche una riduzione di almeno un punto per le utenze domestiche.

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per l'anno 2021, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo sui rifiuti (TARI) allegate alla presente deliberazione (all. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Tari per l'anno 2021 validato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 10 del 30/06/2021 secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, e di confermare per l'anno 2021, le seguenti riduzioni della TARI:

a) Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines),

di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 "Mense, birrerie, amburgherie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 "bar, caffè, pasticceria", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 "ortofrutta, pescherie, fiori e piante", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2021 di Euro 3,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 "Banchi di mercato generi alimentari", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

f) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o più, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 20,00 sulla parte variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

g) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 10,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

h) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 20 di Euro 8,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

j) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti, ivi residenti, ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e assistenziali, è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 20. L'esenzione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio;

i) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed abitazione principale, è riconosciuta una riduzione fino ad Euro 75,00 della parte variabile della tariffa TARI per l'anno 2021. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al

beneficio;

- ❑ **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01.01.2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;
- ❑ **DI STABILIRE** che il pagamento della TARI per l'anno 2021, avverrà in quattro rate scadenti l'ultimo giorno del mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata di dicembre 2021;
- ❑ **DI STABILIRE** che le riduzioni della parte variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche applicabili attraverso l'utilizzo delle risorse statali di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF per il ristoro degli effetti dell'emergenza Covid-19, sono attribuite attraverso l'azzeramento integrale della quota variabile delle utenze non domestiche, il cui gettito 2020 ammonta ad euro 31.746,50, e risulta inferiore al suddetto trasferimento statale stimato in euro 33.316,00;
- ❑ **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- ❑ **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011;
- ❑ **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, voti favorevoli n. 10 (maggioranza + Fresu e Nieddu), Contrari n. 2 (Careddu e Costaggiu)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruiu Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del servizio interessato _____

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Piera Spanu_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal 06/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deledda Graziella
